

REPUBBLICA ITALIANA

N.3978/03 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6553 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 1997

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6553/97, proposto dalla A.U.S.L. n. 3 di PISTOIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio LORENZONI e Natale GIALLONGO e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale 43,

CONTRO

CANNATARO Sergio, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo SATTA e Filippo LATTANZI e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 47,

per l'annullamento

della sentenza del TAR della Toscana, sezione II, 18 gennaio 1997, n. 41;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti di causa;

relatore, alla pubblica udienza del 29 aprile 2003, il Cons.

Paolo BUONVINO; uditi, per le parti, gli avv.ti LORIA, per delega dell'avv. LORENZONI, e LATTANZI .

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato per l'annullamento della deliberazione commissariale della USL 3 di Pistoia 17 dicembre 1994, n. 2063, di risoluzione del rapporto di lavoro del medesimo per termine, con giudizio sfavorevole, del periodo di prova.

2) - La sentenza è appellata dall'AUSL n. 3 di Pistoia, avente causa dell'omonima USL, che ne deduce l'erroneità sotto vari profili e insiste per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza stessa.

3) - Si è costituito in giudizio l'appellato insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza in esame.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.

D I R I T T O

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato per l'annullamento della deliberazione commissariale della USL 3 di Pistoia 17 dicembre 1994, n. 2063, di risoluzione del rapporto di lavoro del medesimo per termine, con giudizio sfavorevole, del periodo di prova.

La risoluzione è intervenuta in quanto l'interessato, immesso in ruolo come ausiliario "accalappiacani" mediante chiamata

diretta ai sensi della legge n. 482/1968, quale invalido civile al 60%, era risultato non idoneo per i compiti istituzionali per i quali era stato assunto, in quanto le mansioni speciali assegnategli presupponevano “doti di professionalità ed attenzione particolari, ai fini anche della sicurezza propria e di altri, che il dipendente suddetto tuttora non possiede e non ha acquisito nell’arco di due periodi di prova”.

2) - Secondo l’appellante il TAR avrebbe errato, anzitutto, nel ritenere che l’Amministrazione non abbia tenuto nel debito conto l’invalidità che affliggeva l’interessato; al contrario, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato a seguito di attenta valutazione delle specifiche capacità lavorative del dipendente e, soprattutto, alla luce del suo *status* di invalido, che sarebbe stato ben conosciuto e tenuto in attenta considerazione; non potendo assumere particolare rilievo, per converso, neppure la circostanza che il dott. Iannuzzi, responsabile del Servizio veterinario (e che ha reso la relazione posta a fondamento del provvedimento impugnato) non avesse presente che l’invalidità dell’interessato fosse formalmente riconducibile al 60% di “permanente”.

La censura è infondata.

Sul piano testuale, il provvedimento impugnato non reca riferimento alcuno alla qualità di invalido civile dell’interessato, pur assunto per chiamata diretta ai sensi della citata legge del 1968.

Soprattutto, di tale situazione non risulta avere tenuto alcun conto il responsabile del servizio nella stesura della relazione anzidetta; ivi è richiamato lo stato di disagio psichico dell'interessato, ma nessun riferimento è fatto alla riconosciuta invalidità civile e al grado dell'invalidità medesima.

L'approfondimento istruttorio espletato dai primi giudici lascia, poi, emergere che, al contrario di quanto dedotto nell'appello in esame, il responsabile stesso non solo non era al corrente del grado di invalidità (circostanza, questa, già di per sé significativa, dal momento che differenti livelli di invalidità possono portare ad apprezzamenti di capacità lavorativa in termini differenziati e che un grado di invalidità del 60% è, già per se stesso, indice di uno stato invalidante - psichico nella specie – elevato, che non può essere ignorato), ma neppure a conoscenza dell'invalidità stessa, se è vero che nella nota in data 17 febbraio 1995, n. 207, lo stesso funzionario, in adempimento dell'istruttoria disposta dal TAR, ha precisato: “circa l'invalidità del soggetto di cui trattasi, essa non risulta registrata presso l'U.O. Igiene delle Strutture Sanitarie, organo deputato al controllo sull'idoneità del personale da assumere; di essa e nella percentuale indicata nel ricorso, questo Ufficio non ne era a conoscenza”.

E, in tal senso, ha allegato anche la nota 14 febbraio 1995 con la quale il responsabile dell'Ufficio ora detto “comunica che non risulta agli atti della scrivente U.O invalidità a carico del

Signor Cannataro Sergio”.

Tutto ciò chiarisce, oltre ogni ragionevole dubbio, che non solo il grado di invalidità era ignorato dai predetti funzionari al momento della valutazione effettuata, ma anche e soprattutto che era ignorata l'esistenza stessa di tale invalidità e che presso gli atti d'ufficio la medesima non era neppure registrata; e ciò sebbene l'assunzione fosse a suo tempo avvenuta in base alle norme di favore di cui alla legge n. 482/1968 e in base a quelle di cui all'art. 42 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 16 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, in forza delle quali, pur tenuto conto della certificata invalidità civile, l'interessato è stato ritenuto “idoneo” (tra l'altro, da una commissione *ad hoc*, presieduta dallo stesso funzionario che ha successivamente attestato, in sede istruttoria, che agli atti dell'Amministrazione non vi era traccia della predetta invalidità).

Tra le norme ora dette, in particolare, l'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che “.....le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui

all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche”.

Pertanto, dopo avere ritenuto, in base agli apprezzamenti a suo tempo operati ai sensi della norma ora detta, che l'interessato era “idoneo” allo svolgimento delle funzioni per le quali era stato chiamato, pur in presenza del *deficit* connesso al suo peculiare stato invalidante, non poteva la stessa P.A. successivamente allontanarlo dal servizio senza tenere in alcun conto i propri precedenti apprezzamenti favorevoli e il particolare *status* del dipendente che li aveva resi necessari in conformità alla normativa solidaristica di cui si è detto.

Si aggiunga che, in presenza di attività operaie, esecutive o ausiliarie (cui può essere preposto per chiamata diretta il lavoratore ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 482/1968) che necessitino del possesso di quelle “doti di professionalità ed attenzione particolari, ai fini anche della sicurezza propria e di altri” che l'Amministrazione qui appellante ha ritenuto assenti nell'odierno appellato, la stessa, fin dal momento dell'assunzione, non avrebbe potuto non tenere conto delle problematiche legate al grado di invalidità dell'interessato, che pure non avevano impedito di ritenerlo “idoneo”; sicché, in presenza di riscontrate difficoltà operative, non avrebbe potuto esimersi dall'attivare, se del caso, in suo favore, tutte quelle iniziative (volte a formarne e supportarne – ad esempio, anche

con eventuali interventi psicologici mirati - la professionalità) che potevano agevolare un proficuo tirocinio; ciò, a maggior ragione, in presenza di un grado invalidante alquanto elevato, connesso a significativi e riconosciuti problemi di carattere psicologico e di mansioni ritenute dalla stessa P.A. piuttosto delicate.

In difetto di ogni documentata iniziativa in tal senso, la valutazione sulle capacità espresse durante il periodo di prova del dipendente avrebbe dovuto rispondere a canoni di attenuata rigidità; non poteva, infatti, il medesimo, se affetto da fattori invalidanti gravi, essere, dapprima, ritenuto astrattamente idoneo e poi, di fatto, essere, per così dire, “gettato allo sbaraglio”, senza alcun adeguato supporto nello svolgimento di attività che la stessa Amministrazione ha ritenuto connotate da particolare delicatezza.

Nel motivato apprezzamento delle capacità lavorative espresse dal lavoratore al termine del periodo di prova, quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto, oltre che precisare puntualmente tutti i fattori che avevano concorso a ritenere ineluttabilmente insoddisfacente l'apporto lavorativo dell'interessato, anche indicare, in presenza delle difficoltà operative in concreto incontrate dal dipendente, se e quali tentativi erano stati fatti per cercare di superarle e quali mezzi di sostegno erano stati, se del caso, attivati a tal fine.

Per contro, nel caso in esame, non risulta adottata alcuna

azione di supporto dell'interessato, pur se affetto dal *deficit* anzidetto; per contro, sono stati adottati elementi probatori di consistenza molto scarsa; in particolare, due note relative ad episodi verificatisi solo nel primo periodo di prova e provenienti, tra l'altro, da un Ente esterno – l'E.N.P.A. – che riferiscono della fuga di qualche cane che sarebbe stata imputabile, sembra, all'interessato; una dichiarazione, priva di protocollo, sottoscritta da un soggetto di cui non sono precisate le funzioni in seno alla USL, resa, tra l'altro, in un momento in cui l'attività del dipendente era stata iniziata da non più di tre mesi; una generica dichiarazione resa dai veterinari ufficiali – area sanità animale – della USL n. 8, che da conto del “persistente timore dei cani, assoluta mancanza di dimestichezza nelle manualità di cattura dei randagi, nonché addirittura nel semplice contenimento di essi durante le operazioni di tatuaggio anagrafico; dimostra difficoltà nei rapporti di entità molto semplice con l'utenza presentando addirittura momenti di estrema mancanza di attenzione e di apatia”; ma che, al di là di tali espressioni, non fornisce alcun quadro preciso e circostanziato di quanto asserito.

Ciò che convince, in definitiva, dell'assoluta insufficienza degli apprezzamenti posti a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado.

3) - Deve, poi, convenirsi con i primi giudici anche laddove hanno ritenuto che la USL avrebbe, comunque, dovuto verificare se il dipendente non potesse essere assegnato a mansioni diverse

e più adeguate al suo reale stato invalidante.

E, invero, contrariamente a quanto assume l'appellante, anche una volta verificata l'assoluta inidoneità dell'interessato allo svolgimento delle specifiche mansioni per le quali è stato assunto l'Amministrazione, per procedere oltre, è chiamata a verificare – prima di addivenire allo scioglimento del rapporto per mancato superamento della prova - se, nell'ambito del servizio in cui è stato inserito il dipendente o, se del caso, su altro posto resosi nelle more disponibile, il medesimo non possa essere assegnato allo svolgimento di altre e più modeste mansioni, confacenti al suo grado di invalidità (e, nella specie, come dedotto in primo grado, lo stesso originario ricorrente, sia pure per breve periodo, ha potuto svolgere taluni più modesti compiti senza dar luogo a rilievi; ma anche tale circostanza è stata del tutto trascurata).

In conclusione, solo in base ad un adeguato e motivato apprezzamento istruttorio e all'esito documentato della ulteriore verifica ora detta il rapporto avrebbe potuto, infine, essere legittimamente risolto.

4) – Per tali motivi, l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, respinge l'appello in

epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 29 aprile 2003 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:

EMIDIO FRASCIONE - Presidente

RAFFAELE CARBONI - Consigliere

CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere

PAOLO BUONVINO - Consigliere est.

CLAUDIO MARCHITIELLO - Consigliere

L'ESTENSORE

f.to Paolo Buonvino

IL PRESIDENTE

f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

f.to Luciana Franchini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 3 luglio 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Dott. Antonio Natale